

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Lara Filippini per la modifica dell'art. 16 della Legge sulle tariffe per le operazioni nel registro fondiario (Uniformità per la tariffa del registro fondiario in caso di aggregazione, separazione o scioglimento di Enti di diritto pubblico)

del 20 settembre 2021

Sembrerebbe esservi una prassi discordante fra gli Uffici del registro fondiario in merito alla tassazione dei trapassi in caso di aggregazione, separazione o scioglimento di Enti di diritto pubblico. Per i Comuni sembrerebbe essere eseguita gratuitamente e automaticamente. Per i Patriziati sarebbe applicata invece la tariffa ordinaria delle compravendite con la riduzione dell'art. 35 LTORF.

Tale prassi abbastanza discordante necessita di essere chiarita. L'aggregazione, la separazione o lo scioglimento di Enti pubblici non ha una valenza economica, pertanto tali operazioni non devono essere soggette alla tariffa a valore. Benché il proprietario cambi, economicamente si tratta più che altro di una correzione di iscrizione, visto che l'Ente originale viene sostituito dal nuovo Ente aggregato.

Per tale ragione si propone di far soggiacere tali operazioni alla tariffa unica di fr. 100.- per tutti gli immobili in questione.

Si propone quindi la seguente modifica della Legge sulle tariffe per le operazioni nel registro fondiario del 16 ottobre 2006 (LTORF; RL 216.200) come segue (*in neretto l'aggiunta*):

d) Tassa fissa di fr. 100.-

Art. 16

È soggetta ad una tassa di fr. 100.-:

- la rettifica dei limiti di confine, se i fondi appartengono al medesimo proprietario, riservate le esenzioni del diritto federale e cantonale;
- la costituzione e la modifica in seno ad una proprietà coattiva;
- **il trapasso dell'integralità degli immobili in seguito ad aggregazione, separazione o scioglimento di Comuni, patriziati e di altri enti diritto pubblico del Cantone.**

Lara Filippini